

**CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE e di ACCORDO**  
**tra le Associazioni di Promozione Sociale, riconosciute con Decreto**  
**Ministeriale, per la concessione di affiliazioni alle basi associative con**  
**somministrazione di alimenti e bevande e rapporti di collaborazione**  
**tra associazioni iscritte al registro regionale e amministrazioni locali.**

CONSIDERATO CHE

Il nostro Paese sta attraversando un momento di profonda crisi economica e sociale che sta generando gravi conseguenze in termini di coesione sociale, spirito di comunità, partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica ed al perseguimento del bene comune.

In situazioni come queste è necessario resistere a quegli atteggiamenti che tendono a disgregare i rapporti anziché adottare un approccio propositivo; si assiste sempre più spesso alla contrapposizione di categorie e di realtà sociali, cedendo così all'accentuarsi delle rivalità, invece di individuare soluzioni condivise e procedere uniti.

Accade così che il terzo settore, e l'associazionismo di promozione sociale in primis, venga spesso additato come ambito in cui si annidano sacche di illecito o di evasione fiscale o, nella migliore delle ipotesi, luogo in cui imperversano privilegi illegittimi ed anacronistici.

Assai poco considerato, di contro, è il ruolo delle associazioni, ma anche delle cooperative e delle organizzazioni di volontariato nelle nostre comunità: nella difesa dei beni comuni – interagendo con le amministrazioni locali – nella salvaguardia della coesione sociale, nella creazione di occasioni di partecipazione attiva dei cittadini per accrescere il loro senso civico e di responsabilità comune.

Le nostre basi associative sono consapevoli di rappresentare buoni esempi di partecipazione e promozione della responsabilità civile, ma il nostro forte ruolo sociale, va salvaguardato ed i nostri valori vanno continuamente mantenuti aggiornati anche tramite percorsi di formazione sul rispetto delle regole e della legalità.

Per questo motivo le associazioni firmatarie sentono il bisogno di mantenere alta l'attenzione a fenomeni di tipo associativo non qualificato, oltre ad una azione di contrasto, in collaborazione con le Istituzioni, all'insorgere di falso associazionismo.

Tuttavia questo contesto sicuramente sfavorevole – con conseguenze pratiche in termini di inasprimento dei meccanismi di controllo e soprattutto di interpretazioni sempre sfavorevoli di una legislazione non sempre chiara – ha spinto organizzazioni come le nostre a continuare il proprio lavoro e ad innalzarne il livello qualitativo e la capacità propositiva del nostro tessuto associativo.

A questo scopo le **Associazioni di Promozione Sociale** dell'Emilia-Romagna, in collaborazione con il **Forum del Terzo Settore** dell'Emilia Romagna, hanno avviato alcuni incontri per individuare ogni strumento utile ad affrontare questa situazione complessa nel migliore dei modi. E' da questa elaborazione che nasce il presente Codice di Autoregolamentazione: per la ricerca della massima trasparenza e riconoscibilità del nostro lavoro, per il contrasto all'abusivismo associativo, per migliorare e rendere periodica la collaborazione con le

Istituzioni, per informare correttamente gli associati dei vincoli e delle regole da rispettare, per contribuire, forti della nostra serietà associativa, alla elaborazione di soluzioni per uscire dalla crisi e proseguire nella costruzione di un nuovo sistema di partecipazione basato sul rispetto delle regole.

Le associazioni che adotteranno il Codice di Autoregolamentazione hanno voluto mettere nero su bianco l'impegno a valorizzare lo strumento associativo nel migliore dei modi, chiarendo nettamente i criteri a cui le rispettive basi associative dovranno attenersi per il rispetto delle normative e per marcare la differenza con le altre attività commerciali, evitando in tutti i modi episodi di concorrenza sleale o fenomeni di "nomadismo associativo", ovvero, impedendo a chi non rispetta le regole di passare da una associazione all'altra, magari meno rigorosa nel concedere l'affiliazione.

Non è una novità, ciascuna delle associazioni firmatarie applica al proprio interno prassi e modalità scrupolose per la concessione di affiliazioni. Ma abbiamo voluto fare un passo in più, istituendo il tavolo delle associazioni, condividendo alcune modalità di azione, ad esempio per l'utilizzo della pubblicità, per la somministrazione di alimenti e bevande, per la gestione democratica delle nostre basi, per la sensibilizzazione rispetto ad alcune problematiche legate all'abuso di sostanze.

Si tratta di un primo passo di rilancio di un nuovo rapporto con le Amministrazioni e le Istituzioni locali, per le quali mettiamo a disposizione questa esperienza considerando un valore aggiunto il dialogo e la condivisione per il superamento di eventuali criticità e la valorizzazione del grande apporto culturale e sociale che il mondo dell'associazionismo garantisce quotidianamente alla Regione Emilia Romagna.

Il Tavolo delle Associazioni è aperto anche ad altre associazioni di promozione sociale che si rendessero disponibili ad accettare il medesimo percorso di chiarezza e rigore associativo.

#### PREMESSO CHE

Le associazioni regionali firmatarie sono realtà di coordinamento dei rispettivi comitati territoriali, quindi il presente accordo dovrà essere recepito anche dai livelli provinciali che a loro volta dovranno applicarlo alle proprie basi associative.

Gli enti e le associazioni di promozione ricreativa, culturale e sportiva, riunite sotto la dicitura Associazioni di Promozione Sociale, con le basi associative affiliate, sono associazioni senza scopo di lucro, le cui finalità e modalità di funzionamento sono specificati nelle leggi di riferimento: D.Lgs. 460/97, Legge 383/2000, Legge Regionale 34/2002.

Le finalità delle diverse realtà culturali, sportive, ricreative ed assistenziali sono specificate nello statuto, di cui ogni associazione di promozione sociale (circolo, polisportiva, contrada, associazione, centro sociale, ecc.) deve essere in possesso, in forma scritta e opportunamente registrato o autenticato.

L'associazione di promozione sociale è basata sulla volontà democraticamente espressa dai soci sancita dalle norme statutarie.

La sovranità è in capo all'assemblea che si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare il rendiconto economico e finanziario e per discutere il programma delle attività sociali.

Le cariche sociali sono elettive e non esistono distinzioni tra i soci.

Questi aspetti vanno chiariti e rimarcati nei confronti di qualsiasi gruppo costitutivo di nuovi Circoli e associazioni in modo da disincentivare e scoraggiare l'adesione all'associazione da parte di gruppi che intendano "sfruttare", per fini prettamente personali e non rispondenti a interessi di utilità sociale, le leggi che regolano l'associazionismo di promozione sociale.

Premesso, inoltre, che le associazioni di promozione sociale e le altre realtà del Terzo Settore, hanno la necessità di rendere maggiormente visibile e, laddove possibile, ancora più trasparente l'azione sul territorio, anche al fine di coordinarsi e confrontarsi con gli enti locali e le altre Istituzioni, si ritiene importante promuovere azioni per la raccolta dati che possano tracciare un quadro della presenza delle associazioni di promozione sociale, delle loro attività e della loro consistenza anche economica (Osservatorio sull'economia sociale ed altro) sul territorio regionale.

#### DICHIARIAMO CHE

Al fine di tutelare le specificità delle proprie strutture associative, che hanno caratteristiche diverse e distinte da quelle degli esercizi pubblici, i comitati territoriali afferenti alle associazioni regionali firmatarie s'impegnano a far rispettare alle basi associative affiliate le seguenti norme comportamentali:

1. L'accesso alla base associativa deve essere consentito ai soli soci provvisti di tessera nazionale nominativa.
2. La divulgazione delle attività sociali va predisposta privilegiando la promozione delle finalità dell'associazione e di interi programmi (mensili, quindicinali, etc) ed in ogni caso evitando ogni riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande; la divulgazione delle attività sociali in ogni forma, telematica e cartacea, non deve essere rivolta alla genericità dei cittadini e deve viceversa riportare chiaramente la dicitura "informazione riservata ai soli soci", va, di norma, limitato l'acquisto di spazi a pagamento su quotidiani, riviste, radio, e TV locali e comunque sempre ottemperando all'obbligo di rivolgere tali comunicazioni ai soci.
3. A prescindere dal rispetto formale degli adempimenti associativi, i comitati territoriali afferenti alle associazioni regionali firmatarie s'impegnano a non concedere la propria affiliazione a realtà imprenditoriali già in possesso di licenza pubblica, impedendo così la trasformazione in associazione di un esercizio pubblico.
4. Le associazioni firmatarie s'impegnano altresì a non concedere affiliazioni a gruppi cui è già stata negata o ritirata l'affiliazione per mancato rispetto delle Leggi e delle Regole associative da parte di una delle associazioni firmatarie. Analogamente non si potranno affiliare basi associative ricostituite con diversa denominazione sociale al solo fine di aggirare tale divieto.

**5.** Le basi associative e le associazioni, con particolare riguardo a quelle realtà che operano con fasce particolari di popolazione (giovani e anziani), sono tenuti ad organizzare momenti informativi sui rischi derivanti dall'abuso di sostanze (alcol e droghe) e dalla dipendenza da gioco (ludopatia). A tal fine vanno scoraggiate le pratiche (es. free bar) che possano incentivare abusi; così come sono da evitare modalità, anche comunicative, proprie di attività prettamente commerciale. Le associazioni si impegnano, in particolare, al rispetto delle indicazioni di legge sul gioco d'azzardo (cfr. Legge 8 novembre 2012, n. 189, con particolare riferimento all' art. 7, comma 5, per l'utilizzo del materiale informativo predisposto dalle Aziende sanitarie locali) ed alla collaborazione con i servizi di assistenza del territorio, pubblici e del privato sociale, dedicati alla cura e alla prevenzione delle patologie correlate alla dipendenza da gioco.

**6.** In mancanza del rispetto di dette norme l'associazione regionale, s'impegnerà ad attivarsi presso il proprio comitato territoriale che provvederà a richiamare la base associativa prima verbalmente, poi per iscritto ed infine procederà al ritiro dell'affiliazione comunicandolo poi alle altre associazioni provinciali, al regionale di appartenenza oltre che agli organi preposti alla vigilanza.

**7.** Non è permessa, a meno di accordi tra le associazioni coinvolte, la migrazione di una base associativa da un'associazione firmataria a un'altra, così come, i comitati provinciali delle associazioni firmatarie s'impegnano a comunicare l'eventuale richiesta di adesione alla propria associazione di una base associativa che abbia già in essere una affiliazione con altra associazione firmataria dello stesso livello territoriale.

**8.** Ogni comitato regionale s'impegna, annualmente, a chiedere ai propri comitati provinciali l'elenco completo dei circoli con somministrazione di alimenti e bevande presenti sul territorio di pertinenza.

Il presente regolamento è vincolante con decorrenza immediata alla firma e con efficacia territoriale corrispondente all'ente sottoscrittore.

Qualora l'associazione non rispettasse il presente regolamento, il Tavolo delle Associazioni firmatarie, prima verbalmente poi per iscritto, richiamerà ufficialmente l'Ente, persistendo la violazione, si potrà procedere alla sospensione ovvero all'espulsione dal Tavolo con immediata comunicazione alla Regione Emilia Romagna.

Il presente CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE entra a far parte dei documenti da consegnare ai comitati territoriali ed alle basi associative aderenti alle associazioni firmatarie.

Il presente CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE viene consegnato in copia anche agli organi preposti alla vigilanza e controllo, cui si chiede di prendere atto della costituzione del TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI dell'EMILIA ROMAGNA.

Il presente CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE testimonia l'impegno delle associazioni firmatarie al rispetto dei criteri definiti per Legge oltre ad evitare l'insorgere di casi di concorrenza sleale con le categorie professionali, la

Regione Emilia Romagna riconosce tale percorso virtuoso e s'impegna a valorizzare l'impegno delle associazioni firmatarie anche prevedendo nei propri provvedimenti agevolazioni, semplificazioni e procedure incentivanti, riconoscendo altresì tale accordo all'interno di un processo qualificante per il miglioramento della concertazione su tematiche specifiche.

NOTA TRANSITORIA: le associazioni firmatarie s'impegnano a verificare, entro 4 mesi dalla firma del presente accordo, il rispetto delle norme da parte di eventuali basi associative che alla data odierna possono presentare dei dubbi sulla corretta gestione associativa.

Se a tale data si sarà verificato che la base associativa opera con una modalità tipicamente commerciale, non essendo interessata a valorizzare e promuovere i concetti associativi ed aggregativi, l'associazione s'impegna a ritirare l'affiliazione.

Al fine di vigilare sull'applicazione del presente accordo potrà essere nominata una speciale commissione di garanzia, composta da esponenti del Terzo Settore e da eventuali esperti.

## **Le associazioni firmatarie**

**ARCI Emilia Romagna**

**ACLI Emilia Romagna**

**AICS Emilia Romagna**

**ANCESCO Emilia Romagna**

**ANSPI Emilia Romagna**

**AUSER Emilia Romagna**

**Centro Sportivo Italiano Emilia Romagna**

**ENDAS Emilia Romagna**

**UISP Emilia Romagna**

data

.....